comune di macerata

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 79 del 28-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 16:36 si è riunito nella Sala Consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
BISIO CHIARA	X		MINCIO GABRIELE		X
BOCCIA ANDREA	X		MOSCA MAURIZIO		X
CARACENI LINA		X	ORAZI ULDERICO	X	
CHERUBINI ROBERTO	X		OTTAVIANI PAOLA		X
CONTIGIANI NINFA	X		PANTANA DEBORAH		X
DEL GOBBO MAURIZIO	X		PANTANETTI LUCIANO	X	
FOGLIA MARCO	X		RENNA PAOLO		X
LUCIANI FRANCESCO		X	ROCCHI RENATO	X	
MANZI PAOLO	X		ROGANTE CATERINA	X	
MARCHIORI ANDREA	X		SACCHI RICCARDO		X
MARCOLINI ENRICO	X		SAVI ALESSANDRO		X
MENCHI MARCO	X		SCOCCIANTI ALESSIA	X	
MENGHI ANNA	X		STAFFOLANI MIRELLA		X
MESSI CARLA	X		TACCONI IVANO	X	
MICOZZI PAOLO	X		TIBURZI ALDO	X	
MILIOZZI DAVID		X	VEROLO MICHELE	X	

Risulta Presente il SINDACO CARANCINI ROMANO

Assume la presidenza LUCIANO PANTANETTI in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO CRISTIANO.

Risulta presente il Rappresentante degli immigrati CHERQAOUI OMAR

Risulta assente il Rappresentante degli studenti DE LUCE VALERIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 20/12/2018, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota 9,9 per mille, aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. n. 201;

aliquota 8 per mille per abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;

aliquota 10,6 per mille per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da più di due anni;

aliquota 10,6 per mille per le abitazioni a partire dalla terza, di proprietà del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie e dall'ERAP;

aliquota 10,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D/5;

aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili.

Visto, altresì, che con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,7 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 per aree edificabili, abitazioni non locate da più di due anni, abitazioni dalla terza in poi e fabbricati di categoria D5 ;

aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota 2,5 per mille per i fabbricati merce;

aliquota 0,7 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

aliquota 0,7 per mille per i fabbricati di categoria D;

aliquota 0,7 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;

aliquota 0,7 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 29 giugno 2020 (ad oggi non pubblicato);

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso atto, pertanto, che per l'anno 2020, il Comune può ancora prevedere aliquote agevolate per fattispecie impositive ritenute meritevoli di situazioni di favore, rispettando in ogni caso i principi di equità e ragionevolezza;

Ritenuto opportuno favorire, attraverso l'applicazione di aliquote agevolate, le seguenti fattispecie impositive:

Al fine di incentivare e sostenere il ripopolamento del Centro Storico di Macerata, zona urbanistica A, prevedere una aliquota agevolata per le abitazioni e le pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della L. n. 431/98, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;

Considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in corso, che ha messo in crisi i redditi di moltissime famiglie, tra le quali quelle che devono sostenere spese abitative per uno o più figli studenti universitari fuori sede iscritti a un corso di laurea presso l'Università o l'accademia di Belle Arti di Macerata, prevedere un'aliquota agevolata per le abitazioni e pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato di cui sopra a studenti, nel caso in cui ci sia stata, da parte dei proprietari, nel corso dell'anno 2020, una rideterminazione del canone complessivo pari a una riduzione minima del 30% rispetto a quello pattuito originariamente; l'applicazione dell'aliquota agevolata avverrà a seguito della presentazione di documentazione attestante l'effettiva riduzione del canone;

Infine, al fine di promuovere e incentivare la stipulazione dei contratti a canone concordato di abitazioni e pertinenze a studenti, viene prevista un'aliquota agevolata per i nuovi contratti di cui alla L. 431/98, il cui il canone pattuito sia pari al minimo rilevato dagli accordi territoriali;

Considerato opportuno, per quanto consentito dalla normativa, approvare le seguenti aliquote che in linea di massima confermano la struttura delle aliquote già approvate per l'anno 2019 per l'IMU e per la abolita TASI, nonché la maggiorazione ex Tasi per gli immobili cui la stessa risulta già applicata dal 2015 fino al 2019 e che confluirà nella aliquota IMU relativa agli immobili per i quali era stata prevista originariamente (aree edificabili, abitazioni non locate da più di due anni, abitazioni dalla terza in poi). Rimangono esclusi, ad oggi, gli immobili classificati in cat. D5, che rientravano nel novero degli immobili a cui il Comune di Macerata aveva applicato la maggiorazione.

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,5 per mille con detrazione di euro 200,00;
- abitazioni e pertinenze intestate a ERAP e regolarmente assegnate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale: aliquota pari al 10,6 per mille con detrazione di euro 200,00
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (rurali strumentali): aliquota pari al 10,6 per mille (con riserva allo Stato dello 0,76 per mille);
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- abitazioni, a partire dalla terza, di proprietà (o altro titolo conferente la titolarità di soggetto passivo IMU), escluse le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie e dall'ERAP: aliquota pari all'11,3 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari all'11,3 per mille;
- abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari all'8,7 per mille;
- abitazioni e pertinenze ricadenti nella zona urbanistica A (Centro Storico), concesse in locazione con contratto a canone concordato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale : aliquota pari all'8,7 per mille;
- abitazioni e pertinenze concesse in locazione con nuovo contratto a canone concordato a studenti, nel caso in cui il canone pattuito sia pari al minimo rilevato dagli accordi territoriali:

aliquota pari al 5,3 per mille;

- abitazioni e pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato a studenti, nel caso in cui ci sia stata, nel corso dell'anno 2020, una rideterminazione del canone pari almeno ad una riduzione del 30% rispetto a quello pattuito originariamente: aliquota pari all'8,7 per mille;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 15 aprile 2020;

Visto il nuovo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 28/07/2020;

Visti:

l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che ha stabilito il differimento al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

l'art. 107 del D.L. n. 18/2020, il quale prevede, al comma 5, l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio e dunque dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe, al 31/07/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 19/12/2019 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE DUP 2020/2022, BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLEGATI.";*

Dato atto che sulla presente deliberazione il Dirigente del Sevizio "Servizi Finanziari e del Personale" esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio "Servizi Finanziari e del Personale" ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare II riunitasi in data 23/07/2020;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito al presento atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) e lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;

****

Considerato che la trattazione della presente proposta di deliberazione è stata svolta in maniera congiunta con la proposta di deliberazione consiliare n. 73/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*";

Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti in corrispondenza della Deliberazione consiliare n. 78 del 28/07/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*" nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Durante gli interventi entrano in aula i Consiglieri: Mosca, Renna e Sacchi.
Escono dall'aula i Consiglieri: Micozzi e Rogante.
Rientra in aula la Consigliera Rogante.

In seguito alla votazione della immediata eseguibilità della deliberazione consiliare n. 78 del 28/07/2020, il Presidente Pantanetti pone a votazione la proposta di deliberazione alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Mosca – Orazi – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti –Tacconi – Tiburzi – Verolo.

VOTAZIONE palese della proposta di deliberazione

Consiglieri presenti e votanti	n.	24
Voti favorevoli unanimi	n.	24

Visto il risultato della votazione, effettuata con sistema di votazione elettronica, proclamato dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

1) Di applicare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,5 per mille con detrazione di euro 200,00;
- abitazioni e pertinenze intestate a ERAP e regolarmente assegnate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale: aliquota pari al 10,6 per mille con detrazione di euro 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (rurali strumentali): aliquota pari al 10,6 per mille (con riserva allo Stato dello 0,76 per mille);
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- abitazioni, a partire dalla terza, di proprietà (o altro titolo conferente la titolarità di soggetto passivo IMU), escluse le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie e dall'ERAP: aliquota pari all'11,3 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari all'11,3 per mille;
- abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari all'8,7 per mille;
- abitazioni e pertinenze ricadenti nella zona urbanistica A (Centro Storico) concesse in

locazione con contratto a canone concordato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale: aliquota pari all'8,7 per mille;

- abitazioni e pertinenze concesse in locazione con nuovo contratto a canone concordato a studenti, nel caso in cui il canone pattuito sia pari al minimo rilevato dagli accordi territoriali: aliquota pari al 5,3 per mille;

- abitazioni e pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato a studenti, nel caso in cui ci sia stata, nel corso dell'anno 2020, una rideterminazione del canone pari almeno ad una riduzione del 30% rispetto a quello pattuito originariamente: aliquota pari all'8,7 per mille.

2) Di applicare, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della L. n. 160/2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aumento dell'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 sino al limite dell'11,3 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIANO PANTANETTI	DOTT. PAOLO CRISTIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.